

DIRITTO COMMERCIALE INTERNO E INTERNAZIONALE

**PERCORSI GIURIDICI
TRA DIRITTO INTERNO
E COMPARAZIONE**

Dialoghi con Giuseppe B. Portale

a cura di

Massimo Miglietta e Elisabetta Pederzini



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

PRESENTAZIONE

di *Massimo Miglietta e Elisabetta Pederzini*

Parlare di Giuseppe Benedetto Portale è, ad un tempo, semplicissimo compito e ardua fatica.

Semplicissimo, perché l'intera comunità scientifica e accademica ne conosce l'alta figura di studioso, ne ha letto gli impareggiabili scritti, sa ripercorrere il cammino tematico e riconoscerne l'autorevolezza e le suggestioni: non a caso, tra i pochi a potersi fregiare del ruolo eponimo di argomenti e metodo, appunto, "portaliani".

Arduo, di conseguenza, trovare parole che non siano già state spese, elogi che non suonino stucchevolmente ripetitivi, notazioni che possano aspirare ad una parvenza di originalità.

Valgano dunque le parole del volume che qui Gli dedichiamo, parole di allievi, colleghi, amici che si sono dapprima raccolti attorno a un tavolo in una giornata celebrativa del Suo ottantesimo compleanno alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, quindi hanno voluto seguire il colloquio ideale a più voci con il Suo magistero, filo rosso ininterrotto della speculazione e della ricerca nel campo del diritto commerciale.

Il dialogo con un Maestro è sempre un privilegio, ma di fronte all'incedere erratico e discordo di una legislazione sempre più dimentica di un orizzonte di sistema, diviene momento irrinunciabile per nobilitare la funzione stessa dell'interpretare, del ricomporre grazie alla conoscenza profonda di istituti, ordinamenti e principi un disegno razionale e coerente.

Questo libro vuole essere un piccolo segno di riconoscimento, e di omaggio.

Trento, 23 dicembre 2022

LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ALLA RICERCA DI EFFETTIVITÀ*

di *Giuseppe B. Portale*

1. – La mia relazione ha una storia molto particolare, nel senso che, pur avven-

* Illustre Preside, Illustre Presidente, care Colleghe e cari Colleghi, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, nell'accettare l'invito a questa giornata di studio, per la quale tanto hanno fatto l'amico Massimo Miglietta (che ne è l'ideatore) e gli altri organizzatori (come i Colleghi Proff. Elisabetta Pederzini e Corrado Malberti), superato l'imbarazzo per la generosità dimostratami, mi sono chiesto cosa mi lega – a parte l'amicizia e la stima dei predetti – a questa Facoltà. Certamente non la circostanza che qui ha insegnato il mio primo allievo, il Prof. Aldo Angelo Dolmetta, che proprio lo scorso anno ha cambiato corporazione, trasmigrando – e non so se abbia fatto bene o male – nella magistratura, proprio in un momento in cui l'Università italiana ha bisogno di teste pensanti. E nemmeno il fatto che nella stessa Facoltà, oltre agli amici che ho nominato, si sono impegnati (con tanto giovanile entusiasmo) altri, come Claudio Consolo; né, ancora, che il precedente Preside e un altro Collega hanno la mia stessa origine geografica. Credo che, in realtà, l'unica affinità con la Facoltà che ci ospita sia quella della comune propensione ad allargare i settori di ricerca oltre i confini del diritto domestico, in un'epoca in cui la globalizzazione economica implica necessariamente quella giuridica, con la necessità di oltrepassare i limiti, oggi angusti, dei diritti nazionali. E che la caratteristica della Facoltà sia proprio questa è ben noto, come d'altronde attestato dal passaggio a Trento di numerosi studiosi del diritto comparato, alcuni dei quali di ben alto profilo.

Anche oggi questa caratteristica della Facoltà è rispettata: ne è dimostrazione la presenza, in primo luogo, del Prof. Christian Baldus, ordinario nell'Università di Heidelberg, alla quale sono notoriamente legato. Per alcuni anni il Prof. Baldus è stato Decano della Facoltà di Giurisprudenza di quella Università e sempre punto di riferimento, oltre che del Prof. Miglietta e mio, di tutti gli italiani che hanno un qualche interesse per il diritto romano e per la storia del diritto. Ma la predetta caratteristica della internazionalità e della propensione alla comparazione è testimoniata anche da una gran parte dei Relatori che oggi mi hanno onorato con la loro presenza: a parte il Prof. Malberti, che è stato pure strutturato nell'Università del Lussemburgo, ricordo che il Prof. Marco Cian ha costanti rapporti accademici con l'Università di Innsbruck, mentre il Prof. Mario Campobasso ha conseguito il titolo di *Magister Legum* presso l'Università di Frankfurt am Main. Ci tradisce, invece, con il diritto anglo-americano il Prof. Gaetano Presti. Ma pure a lui sono molto affezionato e quindi non posso che perdonarlo: non solo perché è il mio successore sulla cattedra di diritto commerciale nell'Università Cattolica di Milano, ma soprattutto per il lungo periodo di studio che, come con il Professor Campobasso ed il Prof. Marco Cian, abbiamo insieme intrapreso, veri compagni di ricerca, malgrado la diversità di età.

Non voglio sottrarre altro tempo ai lavori, ma è mio dovere, dopo avere ringraziato ancora una volta gli amici organizzatori e tutti i Relatori (in particolare il Collega Quagliani, che solo in questa occasione ho avuto il piacere di conoscere), esprimere la mia gratitudine per le parole di stima e di affetto che sono state espresse nei miei confronti. Parole che, da un lato, – devo dire, con umiltà – mi gratificano e, dall'altro, mi caricano dell'onere di dovere continuare ad impegnarmi anche per i miei secondi ottant'anni, per non demeritare.

done preparata per tempo una, ben scritta e ordinata, nel corso del viaggio in treno, poi, questa notte, ho deciso di cambiare argomento. Per la detta ragione, devo scusarmi in anticipo, avendo ovviamente avuto poco tempo per affinarla. Ma penso che in un contesto fondato sul “dialogo” sia importante offrire un tema di discussione.

La mia relazione è intitolata “*La Corporate Social Responsibility (CSR) alla ricerca di effettività*” – ho deciso di usare l’acronimo inglese (CSR) al posto di quello italiano (RSI: responsabilità sociale d’impresa), perché quest’ultimo rievoca un momento buio e triste del nostro passato. Per altro verso, il concorrente acronimo inglese, attualmente in voga, (*ESG: Environmental, Social and Governance*), non sembra aggiungere molto al tema che ci occupa, apparendo un mero aggiornamento lessicale.

La grande società per azioni rappresenta, ormai da tempo, un’istituzione socio-economica dominante nella realtà globale contemporanea. Nel loro insieme le *corporation* possiedono enormi ricchezze e influenzano l’esistenza di milioni di persone. Siamo in presenza di una imponente manifestazione di potere, che gestisce (ed incide su) una pluralità di centri d’interessi eterogenei e potenzialmente conflittuali: gli azionisti, i creditori, i lavoratori, i consumatori, le comunità sociali. Assume, dunque, una assoluta centralità – e così è sempre stato tradizionalmente – il problema di quale sia la regola di esercizio del potere gestorio con riguardo agli interessi, al perseguimento dei quali tale potere è funzionalizzato. Esso deve essere funzionale solo alla creazione di valore, in senso ampio, per gli azionisti? E quale spazio trovano gli “altri” interessi e le finalità ad impatto sociale? Domande, da un lato, ricorrenti nei diversi periodi storici; dall’altro, dotate di crescente attualità, in un momento nel quale gli Stati nazionali faticano a perseguire le proprie politiche di *welfare* ed a fornire adeguate risposte alle richieste di beni comuni. Emerge, pertanto, con forza la richiesta alla grande impresa di assumere un ruolo sociale. E da questa esigenza deriva il problema della *corporate social responsibility*.

La nascita della teoria della responsabilità sociale dell’impresa si colloca, notoriamente, negli Stati Uniti, dove, già nel 1919, Henry Ford, in una intervista giornalistica, aveva affermato che un’impresa che fa null’altro che soldi è un’impresa veramente modesta («A business that earns nothing but money is a poor business»). Ma dovranno passare molti anni prima che la teoria si affermasse, pur restando autorevolmente avversata. È sufficiente ricordare, a questo proposito, quanto – in anni non lontani – Milton Friedman ha potuto ancora sostenere: e cioè, che ogni attività sociale al di fuori della massimizzazione del profitto è quanto meno stravagante e che l’utilizzo del patrimonio sociale per scopi diversi da quello della remunerazione degli azionisti è un furto ai loro danni (*The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, in *The New York Times Magazine*, 13 settembre 1970).

La tesi della responsabilità sociale d'impresa si è affermata negli USA, dopo il superamento di varie teorie: quali quelle del c.d. capitalismo manageriale (legato – secondo la tesi di BERLE e MEANS, *The Modern Corporation and Private Property*, 1932 – alla frammentazione della proprietà azionaria nella grande *public company*, con la conseguente perdita di potere degli azionisti e speculare incremento del potere dei *manager*); del capitalismo finanziario; del *nexus of contracts*; e, infine, dell'*agency*. Essa ha dovuto peraltro scontare la regola, affermata dalla giurisprudenza, della supremazia degli azionisti, sulla quale il diritto societario nordamericano era stato a lungo fondato [*Dodge v. Ford Motor Company*, 204 Mich. 459, 170 N.W. 668 (Mich. 1919)].

Solo negli anni '80 del secolo scorso numerosi Stati Federali hanno introdotto il cosiddetto *Corporate Constituency Statute*, in base al quale la decisione dei *directors* di una *public company* possono tener conto, accanto a quelli degli azionisti, degli interessi di altri gruppi. Il primo Stato a muoversi in questa direzione è stato, nel 1983, quello della Pennsylvania, con la *sec. 1715 del Company Act*. Assai citata è anche la *sec. 717-B della New York Business Corporation Law*. E oggi sono circa trenta gli Stati federali che hanno introdotto il cosiddetto *Corporate Constituency Statute*. Nella maggior parte di questi, agli amministratori è consentito di tenere conto anche degli interessi degli *stakeholders*, mentre tre Stati addirittura lo impongono: per esempio, l'Arizona.

Ma per gli studiosi europei risulta singolare che la clausola richiamata non sia stata accolta né nel *Delaware General Corporation Law*, né nel *Model Business Corporation Act*. Essi rilevano anche che i *Corporate Constituency Statutes* hanno avuto un'eco assai limitata nelle decisioni delle Corti. Si afferma, anzi, cinicamente, che l'effetto di dette disposizioni si è esaurito in una protezione degli amministratori dalle azioni di responsabilità, senza avere contribuito in modo apprezzabile alla promozione degli interessi degli *stakeholders*.

2. – Passando al diritto europeo, e volendo mantenere un *trait d'union* con quello statunitense, lo sguardo non può che andare al *Companies Act* inglese.

È noto che, con la riforma del diritto societario del 2006, il legislatore del Regno Unito ha optato per una codificazione della determinazione dello scopo dell'impresa. Nella sua relazione finale, una Commissione di esperti – nominata dal Ministero per l'Economia – si era espressa a favore del primato degli interessi degli azionisti (c.d. *shareholder supremacy*) e contro un approccio pluralistico dell'interesse sociale. Determinante in questo senso è stata la considerazione che siffatto approccio pluralistico aprirebbe agli amministratori un eccessivo spazio di libertà, mentre gli interessi di altri *stakeholders* potrebbero ricevere una tutela più efficace dal diritto del lavoro, dal diritto dell'ambiente, dal diritto della concorrenza e dell'*antitrust*. Al contempo, tuttavia, la Commissione ha sottolineato come una società non possa ignorare le implicazioni sociali del suo agire.

Entrambe queste raccomandazioni hanno trovato espressione nella *sec. 172* del *Companies Act*, a norma della quale «Un amministratore della società deve agire nel modo in cui egli ritenga, in buona fede, di promuovere il successo della società, a vantaggio dei suoi membri nel loro complesso, con particolare riguardo: *a)* alle ipotizzabili conseguenze di ogni decisione nel lungo termine; *b)* agli interessi dei dipendenti della società; *c)* alla necessità di favorire i rapporti e gli affari della società con i fornitori, i clienti ed altri; *d)* all’impatto delle operazioni della società con la comunità e sull’ambiente; *e)* all’opportunità di mantenere alla società una reputazione di elevato *standard* di condotta degli affari, alla necessità di agire correttamente nei confronti dei soci. Salvo, comunque, il dovere di tenere in considerazione, in specifiche circostanze, gli interessi dei creditori della società».

La norma è formulata in modo tale che l’obbligo non sia posto nei confronti degli *stakeholders*, ma che i doveri degli amministratori siano rivolti soltanto nei confronti della società. E, d’altra parte, a differenza di quanto si riscontra nei Paesi di *civil law*, in quelli di *common law* non esiste una clausola generale di responsabilità.

A proposito di questa regola, un autorevole studioso tedesco, H. FLEISCHER (attuale condirettore del Max-Planck-Institut di Amburgo), insieme a molti altri osservatori, ha rilevato che essa non ha determinato apprezzabili modifiche della condotta degli amministratori nei confronti degli *stakeholders*. Nonostante opinioni di segno opposto, infatti, il nuovo approccio si distinguerebbe solo di poco rispetto a quello del c.d. *shareholder value*.

3. – Volgendo lo sguardo ai Paesi di *civil law*, è in primo luogo da osservare che, nel diritto dell’Unione Europea, è possibile rintracciare almeno due differenti definizioni di responsabilità sociale delle imprese, che si traggono da due comunicazioni della Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio.

La prima è del 2008 e descrive in questi termini la responsabilità sociale delle imprese: «Le imprese hanno un comportamento socialmente responsabile se decidono di andare oltre le prescrizioni minime e gli obblighi giuridici derivanti dai contratti collettivi, per rispondere alle esigenze della società. Scegliendo la via della responsabilità sociale, le imprese di ogni dimensione possono contribuire, in cooperazione con i loro *partner*, a conciliare meglio le ambizioni economiche, sociali ed ecologiche». Per questa ragione il concetto della responsabilità sociale d’impresa ha assunto sempre maggiore importanza nel mondo e nell’Unione Europea, nel dibattito su globalizzazione, competitività e sostenibilità. In Europa la promozione della responsabilità sociale d’impresa riflette la necessità di difendere i valori comuni e di aumentare il senso di solidarietà e coesione. Chiarisce, tuttavia, il medesimo documento che si tratta di un quadro politico per le iniziative nuove o esistenti in materia di responsabilità sociale e non di

uno strumento giuridico che deve essere sottoscritto dalle imprese, dalla Commissione o da un'Autorità pubblica, ma di un processo politico destinato a promuovere l'idea della responsabilità sociale nelle imprese europee.

La seconda definizione si riscontra, invece, in una comunicazione, sempre, appunto, della Commissione Europea al Parlamento e agli organi, relativa al Piano Strategico per gli anni 2011-2014: «Questa responsabilità sociale delle imprese è definita come la responsabilità delle imprese nei confronti degli effetti che esercitano sulla società. Al fine di assolvere pienamente la propria responsabilità sociale, conviene che le imprese si siano impegnate in collaborazione stretta con le loro parti partecipanti, in un processo destinato ad integrare le preoccupazioni in materia sociale, ambientale, etica, dei diritti dell'uomo e dei consumatori, nella loro attività commerciale e nella loro strategia di base».

Al riguardo, è bene anche ricordare una delle rare sentenze del Tribunale di Primo Grado Europeo dell'11 settembre 2012, *Corsica Ferries France c. Commissione Europea (T-565/08)*, nella quale si afferma che «In una economia sociale di mercato, un investitore privato consapevole non saprebbe fare astrazione, da un lato, della sua responsabilità verso l'insieme delle parti partecipanti all'impresa e, dall'altro lato, dell'evoluzione del contesto sociale, economico ed ambientale, nel quale persegue il suo sviluppo».

4. – Passando ad esaminare gli ordinamenti dei singoli Stati membri, in primo luogo, vorrei ricordare la Francia, che – autonomamente e a prescindere dalle comunicazioni della Commissione Europea – già nel 2001 aveva imposto un obbligo di accompagnare il bilancio con una relazione sulla gestione contenente quelle che oggi chiamiamo “informazioni non finanziarie”. Dunque, mentre il legislatore europeo si concentrava soprattutto sulle società quotate, in Francia si attenuava questo legame tra responsabilità sociale d'impresa e società quotata, estendendo la disciplina ad altre società di grandi dimensioni, anche se non quotate.

Evito di citare due sentenze che sono ricordate in Francia, e vorrei invece passare a leggere la relazione che accompagnava il bilancio del 2015 di una società svedese, che si è spinta molto avanti nella direzione della CSR, rivendicando di dare la priorità agli *stakeholders*, per servire al meglio di interessi dell'impresa, degli azionisti e dell'intera comunità: «A questo fine la società si è impegnata ad adire ad un certo numero di iniziative internazionali, che si possono qualificare sotto il profilo etico. Questa società nella sua attività si è collegata alla Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo, alla Dichiarazione sui Diritti Fondamentali del Lavoro, al Patto Mondiale dell'ONU, ai Principi Direttivi dell'OCSE e l'intenzione è quella della multinazionalità. La società ha deciso di sviluppare e condurre la sua attività in tema di ambiente, di diritti dell'uomo, in materia sociale ed etica». Questa impostazione resta originale, anche se,

forse, non unica. Ho segnalato detta relazione perché, allo stato attuale, anche in Italia si riscontrano molte iniziative di società private, che, nei loro piani pluriennali, inseriscono la responsabilità sociale dell'impresa. E questo lo fanno rimarcare gli studiosi tedeschi (ancora una volta, in particolare, ricordo uno scritto di H. FLEISCHER, il quale, causticamente, osserva che la Volkswagen, nel proprio bilancio, destina ingenti risorse alla sostenibilità, nonostante sia nota alle cronache per inquinare, truccando le marmitte, evidenziando così il rischio delle pratiche di c.d. *green washing*).

5. – I Paesi su cui mi soffermo, per scelta e anche per il tipo di studi che sono abituato a fare, sono, prevalentemente, l'Italia e la Germania. Nel diritto societario italiano, da sempre, soprattutto dopo la codificazione del 1942, gli studi sono stati concentrati (in particolare negli anni '50) sulle società di capitali e, specialmente, sull'interesse sociale. Ricordo a questo proposito i famosi scritti di Luigi Mengoni e di Ariberto Mignoli e la monografia di un compianto amico, assai caro, Pier Giusto Jaeger, sull'interesse sociale. Con l'inizio del XXI secolo, questo tema ha assunto nel nostro diritto un nuovo approccio, sia in collegamento con la problematica della responsabilità sociale d'impresa, sia perché in Italia, prendendo a modello le *benefit corporation* statunitensi, sono state di recente introdotte – e questa è una particolarità del diritto italiano, che è stato il primo Paese europeo a farlo [seguito, poi, dalla Francia, con la c.d. *Loi PACTE* del 2019: v., specificamente, *Art. L. 210-10 code comm.*] – le c.d. “società *benefit*”, le quali, «nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (art. 1, comma 376, l. 28 dicembre 2015, n. 208), venendo ulteriormente precisato che per altri portatori di interessi si intendono «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società [*benefit*], quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile» [art. 1, comma 378, lett. b), l. 208/2015].

Dopo avere ricordato che l'art. 2247 c.c. stabilisce che, con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica al fine di dividerne gli utili, è da domandarsi se il diritto societario imponga nella società per azioni il perseguimento di un unico interesse (ed allora quale interesse e con quale significato) o consenta di perseguire anche una pluralità di interessi, da meglio identificare e delimitare. Questo tema, nella dottrina tedesca, è riassunto dalla contrapposizione *Interessenmonismus versus Interessenpluralismus*. Ed il problema non è solo se, in questa prospettiva, rilevino uno o più interessi, ma in quali termini e su quali piani assumono eventualmente rilevanza le varie categorie di interesse.

6. – Nel diritto tedesco – per i presenti che non si nutrono di questo diritto –, desidero sottolineare che, sulla questione, si contrappongono due correnti: una maggioritaria, che evidenzia il problema se effettivamente sia ancora in vigore, malgrado non ve ne sia traccia, il § 70 del diritto azionario tedesco del 1937, il quale enunciava il famoso *Führerprinzip*, secondo cui (primo comma) «Il consiglio di gestione deve gestire la società sotto la sua responsabilità, come richiesto dal bene dell'azienda e del suo seguito, nonché dell'utilità collettiva del popolo e del Reich». È noto che questa norma era espressione dell'ideologia nazionalsocialista, come confermato pure dai commentari dell'epoca. Oggi tuttavia si ritiene che, sebbene non ci sia una norma espressa in questo senso, implicitamente emerga da tutto il sistema la persistente validità di quel principio. Secondo questo approccio (come si è detto, maggioritario) «Il consiglio di gestione non deve utilizzare la sua discrezionalità unicamente a favore degli azionisti, né, d'altra parte, a favore del beneficio comune. È piuttosto suo compito, nel caso di interessi tra loro divergenti, procedere ad un loro bilanciamento, per arrivare ad una decisione» (c.d. principio della concordanza pratica). Salvo, poi, ammettere che «nell'esercizio della sua discrezionalità, il consiglio di gestione (*Vorstand*) deve ragionevolmente tenere conto dell'investimento degli azionisti, assicurando ai medesimi una rendita adeguata al detto rischio, senza, per il resto, stabilire priorità tra gli altri interessi di quanti sono coinvolti nell'impresa». A questo proposito viene anche invocato l'art. 4.1.1 del *Deutscher Corporate Governance Kodex*, (2017), a norma del quale «il consiglio di gestione guida l'impresa sotto la propria responsabilità nell'interesse dell'impresa, tenendo conto dell'interesse degli azionisti, dei lavoratori e di tutti gli *stakeholders*, con il fine di una creazione di valore nel lungo periodo» [nella versione (2020) del *Kodex* – ancora oggi in vigore – la raccomandazione A.1 stabilisce che «il consiglio di gestione deve identificare e valutare sistematicamente i rischi e le opportunità associati ai fattori sociali e ambientali, nonché l'impatto ecologico e sociale delle attività dell'impresa. Oltre agli obiettivi economici a lungo termine, la strategia aziendale deve tenere in adeguata considerazione anche gli obiettivi ecologici e sociali. La pianificazione aziendale deve includere i corrispondenti obiettivi finanziari e di sostenibilità)]. In realtà, da questa norma non risulta chiaramente che l'interesse degli *stakeholders* sia pari ordinato rispetto a quello degli azionisti. Anzi, devo ricordare che, per rendere più chiaro il problema, sono stati presentati due progetti, uno dell'alleanza “Bündnis 90/Die Grünen” (il partito dei “Verdi”), che già da qualche tempo ha sollecitato un'integrazione del § 93 *AktG*, in modo da consentire al consiglio di gestione di assumere decisioni di carattere etico (anche se prive di effetti decisivi sul patrimonio sociale), proponendo la seguente integrazione del testo della norma: «non viola i doveri degli amministratori una decisione imprenditoriale assunta sulla base di *standard* sociali,

economici, o concernente diritti umani, alla cui osservanza la Repubblica Federale Tedesca si è obbligata».

Più recentemente, con riguardo al progetto di legge del febbraio 2017 sull'adeguatezza delle remunerazioni dei consiglieri di gestione per la limitazione della relativa deducibilità fiscale, il partito socialdemocratico ha invece raccomandato di arricchire il § 76 *AktG* con la seguente aggiunta: «Il consiglio di gestione è tenuto ad agire nell'interesse dell'impresa, delle lavoratrici e dei lavoratori, degli azionisti e della collettività». A fondamento di tale integrazione si è detto che essa è funzionale alla concretizzazione dei doveri del consiglio di gestione, al quale spetta la gestione della società sotto la propria responsabilità. L'idea di fondo di quanti si sono fatti promotori del progetto è che sarebbe da valorizzare il dovere di agire dei componenti del *Vorstand* nell'interesse collettivo, di cui all'art. 14, comma 2, della Costituzione della Repubblica Federale di Germania (*GG*). Una più precisa definizione di tali doveri permetterebbe di valutare in modo maggiormente puntuale le *performance* positive e negative del consiglio di gestione, e ciò anche in relazione alla decisione sull'adeguatezza delle remunerazioni.

A questo orientamento maggioritario se ne contrappone uno minoritario, che è rappresentato, oltre che da H. FLEISCHER, anche da P.O. MÜLBERT e da M. HABERSACK, che – a mio modesto giudizio – in questo momento sono i tre migliori giuscommercialisti tedeschi (e v., ora, anche, J. HAHN, *Die Parteispende der Aktiengesellschaft*, in *AG*, 2018, 474 s.), mentre P. HOMMELHOFF – altro studioso di alto profilo – sostiene la permanente vigenza del *Führerprinzip*.

Volendo sintetizzare al massimo, questo secondo orientamento, in primo luogo, esso contesta la permanente tacita vigenza della norma del § 70, *Abs.* 1, *AktG* 1937. Si afferma, al proposito, che il principio nello stesso enunciato – a parte le difficoltà sistematiche che incontra il concetto di «Wohl des Betriebs» (nella *Ziffer* 4.1.1. del *DCGK*: «Unternehmensinteresse»), il quale non si lascia concretizzare né dal punto di vista della titolarità, né da quello del contenuto – si è, con il tempo, sbiadito, in quanto le successive riforme hanno arricchito di nuovi valori il diritto dell'impresa. In ogni caso, nel contrasto tra *Interessenmonismus* ed *Interessenpluralität* (o, se si preferisce, tra *shareholder-value*– e *stakeholder-value-Orientierung*), si sostiene che la preferenza deve andare al primo modello, perché, anzitutto, diminuisce i costi in quanto alleggerisce la misurabilità dei risultati, riducendo la discrezionalità del management. Per contro, lo *stakeholder-value-Management* non rende percepibile alcuno scopo (*Zielfunktion*) ed in questo modo si trasforma in una formula che sembra costruita quasi per giustificare un qualsiasi comportamento del *Vorstand*. Questo approccio – si dice ancora – porta ad un aumento dei costi di finanziamento per l'impresa, perché conduce alla distribuzione di patrimonio sociale a danno dei soci, i quali di conseguenza pretendono un maggior *Risikoprämie*. Ancora: si aggiunge che tale

orientamento si scontra con l'obiezione che i *manager* non sono particolarmente legittimati, né qualificati, per la promozione degli interessi concernenti il beneficio comune (*Gemeinwohlbelange*). Si reputa, infatti, che valutazioni e decisioni redistributorie attengano (quasi) alla sfera della politica, così che non dovrebbero porsi nell'ambito dell'esercizio dell'impresa, bensì meglio collocarsi sul piano della politica.

Questa prospettiva – che assegna la priorità all'interesse degli azionisti – riconosce, tuttavia, che un moderato approccio nella direzione dello *shareholder-value* non può svolgersi senza ponderazioni e senza effettuare prognosi, né sopprime la discrezionalità del *Vorstand*. E dichiaratamente lascia anche spazio a decisioni imprenditoriali a sostegno di interessi altri rispetto a quelli degli azionisti, se non in contrasto con gli interessi di questi ultimi (ad esempio: elargizioni ad un museo; sostegno dei lavoratori).

Il dibattito descritto – corre l'obbligo di segnalarlo – è efficacemente ricostruito in un interessante doppio quaderno della rivista *ZGR* del 2018, dove sono raccolti una ventina di contributi che dibattono su questo tema (v. *ultra*).

7. – Passando al diritto italiano, bisogna innanzitutto chiarire che il problema della responsabilità sociale d'impresa si pone soltanto per la società lucrativa. È noto che, da qualche tempo, in Italia è stata introdotta la c.d. "impresa sociale" (la cui disciplina è stata perfezionata negli ultimi due anni), che, per definizione, non ha scopo di lucro, ed è stato anche emanato il c.d. codice del terzo settore, che distingue tra enti che non esercitano un'attività d'impresa ed enti che la esercitano, ma senza scopo lucrativo (sebbene ora si ammetta la possibilità che si corrisponda agli azionisti un minimo di dividendo, ma non superiore al tasso degli interessi legali).

L'art. 2247 c.c., sopra ricordato, pur derogato spesso da leggi speciali, comporta, decisamente, l'adozione di un concetto « monistico » (lucrativo) dell'interesse sociale, in quanto stabilisce che i conferimenti dei soci sono destinati all'« esercizio in comune di una attività economica *allo scopo di dividerne gli utili* ». Ed anche il punto 1.P.2. del Codice di autodisciplina (2018) si esprime nello stesso senso [«Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di *valore per gli azionisti* in un orizzonte di medio-lungo periodo». Il Codice di autodisciplina (2018), a partire dal «primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020», sarà sostituito dal «Codice di *corporate governance*» (gennaio 2020), la cui definizione di «successo sostenibile» si esprime nei termini seguenti: «obiettivo che guida l'azione dell'organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore a lungo termine *a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholders rilevanti per la società*»]. Malgrado ciò – soprattutto dopo l'attuazione della Direttiva 2014/95/UE (con il

decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 = d.lgs. 254/2016) e l'introduzione della «società *benefit*» – è stata nuovamente aperta (come anticipato) la discussione se il c.d. interesse lucrativo (o scopo di lucro) «assuma ancora un ruolo esclusivo (o comunque egemone), o se invece l'organo amministrativo (*Vorstand*) debba o comunque possa “contemperarlo” con “altri interessi” posti sullo stesso piano e coinvolti, a vario titolo e causa, nell'impresa azionaria». Per maggiore chiarezza, è bene occuparsi distintamente della «Corporate Social Responsibility» e della «società *benefit*».

Devo anticipare che tanto la Direttiva sulle dichiarazioni «non finanziarie» (e il suo recepimento nella normativa nazionale) quanto la «società *benefit*» non si sono sottratte né a perplessità, né a scetticismo. Per quanto riguarda la prima, non si è mancato, infatti, di rilevare «qualche contraddizione fra scelte politiche e conseguenti vicende normative che sottolineano in vario modo l'esigenza di imprese “socialmente responsabili” e la diffusa sensazione di essere in una fase storica per così dire caratterizzata dalla vittoria del “neoliberismo”, di cui è tipica invece una visione del mondo e dell'uomo esasperatamente individualista». Con riferimento a entrambe le novità, è stato scritto che «i problemi di disciplina che gli stati nazionali non riescono più a risolvere nell'era della globalizzazione e del supercapitalismo non pare che possano trovare soluzione con le formule e i modelli ... della *corporate social responsibility* e della società *benefit* o *benefit corporation*. A ben vedere ... [la] responsabilità sociale di impresa [è] di fatto già in crisi e superata dalla ... società *benefit*. E d'altra parte, la società *benefit* pare potere riguardare solo piccole realtà, imprese marginali con ristretta compagine sociale. Il modello della società *benefit* non è adatto alle grandi imprese azionarie...».

Tanto detto, senza potermi soffermare sui problemi interpretativi posti dalla normativa di attuazione (d.lgs. 254/2016) della Direttiva, mi limito a dire che da essa emerge, senza incertezze, che detta normativa non ha alcun carattere derogatorio alla concezione «monistica» dell'interesse sociale come scopo di lucro sancito, come sottolineato, dall'art. 2247 c.c. per le società di diritto comune (cioè non soggette a leggi speciali: come accade, ad es., per la società *benefit*). In altri termini: quanto meno per il diritto italiano, con la *CSR* e le sue vicende legislative non si è voluta realizzare una visione pluralistica dell'impresa e della società. Con l'introduzione dell'obbligo della comunicazione (il d.lgs. 254/2016 usa il termine “dichiarazione”) delle notizie «non finanziarie», in realtà si è voluto soltanto adottare il c.d. «comply or explain-Mechanismus», caratterizzato dalla volontarietà: senza che, per la società interessata, venga ad esistere alcun altro obbligo, oltre quello di predisporre la relazione contenente le predette notizie.

In conclusione, la normativa in esame realizza la *CSR* delle società ad essa soggette imponendo unicamente un momento – come è stato scritto – di (signi-

ficativa) “trasparenza” alle politiche “sociali” che le grandi imprese intendono perseguire entro i limiti posti dal sistema. In questa prospettiva, le “informazioni non finanziarie” sono allora tese, da un lato, a fare conoscere agli *stakeholders* l’«impatto sociale» della singola impresa e, dall’altro, ad indicare ai soci se ed eventualmente come gli amministratori (nel rispetto della regola, in Italia solo giurisprudenziale, della *business judgement rule*) hanno operato per interessi diversi da quelli lucrativi dei soci.

E, solo a titolo di esempio, è possibile richiamare l’iniziativa di Intesa San Paolo che – stando a un comunicato stampa del 6 febbraio scorso – nel piano d’impresa 2018-2021 ha programmato un rafforzamento della *leadership* nella *corporate social responsibility*, diventando – questo si legge – la prima *impact bank* al mondo che supporta l’economia circolare, e costituendo, a tale scopo, una unità dedicata alla gestione di arte, cultura e beni storici.

8. – Tenendo presente il panorama descritto, si può trarre, forse, una prima conclusione. Secondo una classificazione – che sembra emergere dalla letteratura dei vari Paesi –, sul piano delle norme del diritto positivo gli ordinamenti attuali sono classificati, per quanto riguarda la responsabilità sociale dell’impresa, in diverse categorie: *a*) ordinamenti che non contengono norme che autorizzano gli amministratori a prendersi cura di interessi diversi da quelli degli azionisti (probabilmente si tratta della maggioranza degli Stati); *b*) quelli che contengono norme che legittimano, ma non obbligano espressamente, gli amministratori a prendersi cura di interessi diversi da quelli degli azionisti (così – come segnalato – una trentina di Stati Federali americani); *c*) quelli che contengono norme di *soft law*, che pongono il dovere per gli amministratori di tenere conto degli interessi degli *stakeholders* (ed è anche richiamata la citata norma del codice di *corporate governance* tedesco); *d*) quelli che contengono norme regolamentari, che impongono agli amministratori il dovere di prendersi cura degli interessi degli *stakeholders* (ad esempio, i principî di governo delle società quotate elaborati nel 2002 dall’Autorità di Regolazione in Nuova Zelanda); *e*) quelli, ancora, in cui il dovere degli amministratori di prendersi cura degli interessi degli *stakeholders* è stato affermato dalla Corte Suprema (per esempio, il Canada); *f*) infine, gli ordinamenti – come l’inglese (v. sopra) – in cui detto dovere degli amministratori è imposto solo nei confronti degli azionisti (lo stesso accade, per esempio, in Australia e, a quanto pare, in qualche modo, in Austria e in Portogallo: § 70 *öAktG* e Art. 64 *cód. soc.*). In questo contesto, apparentemente – si aggiunge – così variegato ciò che più colpisce è però la convergenza di tutti i sistemi verso una soluzione sostanzialmente comune, che è quella per cui la cura degli interessi degli *stakeholders* rientra nella discrezionalità gestionale degli amministratori e non può essere censurata da quegli azionisti che pretenderebbero di avere nell’immediato dividendi più elevati, ma contemporaneamente

nessun sistema, neanche quello inglese, riconosce azioni dirette per fare attuare agli amministratori queste modifiche.

Un problema molto interessante che ora è esploso in Germania è legato alla globalizzazione e, peraltro, già era stato individuato con acutezza e molta lucidità da Benedetto XVI. Nella Enciclica *Caritas in veritate* del 29 giugno del 2009, il Papa, al paragrafo 37, scriveva: «Forse un tempo era pensabile affidare dapprima all'economia la produzione di ricchezza, per assegnare poi alla politica il compito di distribuirla. Oggi tutto ciò risulta più difficile, dato che le attività economiche non sono costrette entro limiti territoriali, mentre l'autorità dei Governi continua ad essere soprattutto locale. Per questo i canoni della giustizia devono essere rispettati sin dall'inizio, mentre si svolge il processo economico, e non già dopo o lateralmente. Inoltre, occorre che nel merito si aprano spazi per attività economiche realizzate da soggetti che liberamente scelgono di informare il proprio agire a principi diversi da quelli del puro profitto, senza per ciò stesso rinunciare a produrre valore economico» (in generale, sul tema v. M. CIAN, *Dottrina sociale della Chiesa, sviluppo e finanza sostenibili: contributi recenti*, in *Riv. soc.*, 2021, 53 ss.).

Il tema che l'Enciclica affronta in prospettiva normativa si intreccia con il dato empirico riguardante il comportamento (non raro) delle imprese transnazionali in una economia globalizzata. La maggior parte degli osservatori notano una progressiva omogeneizzazione culturale, l'adozione di *standard* gestionali e di una cultura d'impresa sempre più simili, con relativo progresso dei temi della responsabilità sociale. Altri però ritengono che questo fenomeno sia solo apparente e che i caratteri nazionali rimangano dominanti.

Il dibattito è riassunto nel già citato quaderno della rivista tedesca *ZGR*, e il problema si pone in questi termini: la globalizzazione spinge alla delocalizzazione che, da un lato, comporta un vantaggio per i consumatori, perché si risparmia sul costo del lavoro che si riverbera sul prezzo del prodotto, ma, dall'altro lato, può implicare fenomeni di sfruttamento della manodopera e di lesione dei diritti fondamentali dei lavoratori. Un esempio significativo è offerto dal c.d. caso KiK [su cui v. la *Notizia* di F. BORDIGA in *Riv. soc.*, 2019, 606 ss.; P. OSTENDORF, (*Kollisionsrechtliche*) *Stolpersteine bei Haftungsansprüchen gegen deutsche Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen ihrer ausländischen Zulieferer*, in *IPRax*, 2019, 297; L. HÜBNER-V. HABRICH-M-P. WELLER, *Corporate Sustainability Due Diligence*, in *NZG*, 2022, 644 ss.]. La decisione riguardava un'azione di risarcimento del danno esercitata nei confronti di una società a responsabilità limitata tedesca (appunto: *KiK GmbH*) da parte di alcuni lavoratori di una società pachistana che produceva in esclusiva capi di abbigliamento poi commercializzati in Europa dalla convenuta. Nel settembre 2012 un drammatico incendio aveva provocato la morte di oltre duecento lavoratori (259, per la precisione) ed un numero importante (47) di feriti gravi. Dalla do-

cumentazione emergeva che il tragico bilancio dell'incendio era dovuto alla omissione dei più basilari presidi di sicurezza nei luoghi di lavoro (basti pensare che le finestre dello stabilimento non consentivano l'apertura dall'interno). La pretesa oggetto della decisione riguardava, più precisamente, il ristoro del danno non patrimoniale dei familiari di tre operai che nell'incendio avevano perso la vita e di un operaio che, invece, è sopravvissuto all'incendio riportando gravi lesioni. Nella sostanza, secondo la tesi degli attori, la convenuta era obbligata ad adoperarsi affinché il proprio fornitore rispettasse *standard* minimi di sicurezza nei luoghi di lavoro e a vigilare sul loro rispetto per effetto della posizione economicamente dominante e di controllo di fatto, atteso che la società pachistana produceva esclusivamente per la convenuta e rappresentava, nella sostanza, una sua articolazione produttiva. La sentenza ha deluso le aspettative, in quanto: da un lato, non è entrata nel merito della pretesa, affermando che la stessa deve ritenersi prescritta per diritto pachistano; dall'altro, in un *obiter*, ha tenuto, tuttavia, a precisare che, in ogni caso, essa non poteva neppure ritenersi fondata nel merito alla luce del diritto tedesco [successivamente anche la Corte d'appello (*Oberlandesgericht*) Hamm (Az.: 9 U 44/19), nel procedimento di assistenza giudiziaria (*Prozesskostenhilfverfahren*), ha confermato la prescrizione dell'azione]. Al riguardo, P.-H. MANSEL (*Internationales Privatrecht de lege lata wie de lege ferenda und Menschenrechtsverantwortlichkeit deutscher Unternehmen*, in *ZGR*, 2018, 439 ss.), apprezzato civilista, osserva che, per poter far rispondere la società capogruppo, si tenta di percorrere la via del superamento della personalità giuridica. Lo stesso, tuttavia, rileva che, anzitutto, si tratta di una questione di responsabilità civile, e quindi di illecito, sicché può porsi, in primo luogo, il quesito circa la prova del nesso di causalità, là dove non è la controllata ad agire direttamente, bensì un fornitore che compra il prodotto assemblato in Pakistan, per poi rivenderlo ad una società tedesca. Ma, prima ancora, è da affrontare il quesito – sottolinea P.-H. MANSEL – (più interessante) di diritto internazionale privato che riguarda il luogo in cui è stato commesso l'illecito: in Germania o in Pakistan? [Anche allo scopo di fornire una soluzione a simili interrogativi, il legislatore tedesco, in data 22 luglio 2021, ha disposto la pubblicazione del *Gesetz über unternehmerische Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten – LkSG* (legge sui doveri di diligenza delle imprese per la prevenzione di violazioni dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento), entrata in vigore il 1° gennaio 2023].

Al proposito, merita altresì essere segnalato (è lo stesso scrittore a farlo) che la Francia – anticipando gli altri Paesi – ha affrontato il problema, inserendo nel *code de commerce* (*loi* n. 2017-399 *du 27 mars* 2017) gli *artt. L. 225-102-4* e *225-102-5*, i quali impongono alla società capogruppo (che alla chiusura di due esercizi consecutivi impieghi direttamente almeno cinquemila dipendenti e almeno mille nelle sue controllate, dirette o indirette, con sede nel territorio nazio-

nale o all'estero) di predisporre e di mettere in opera «un piano di vigilanza relativo all'attività della società e all'insieme delle società figlie o società controllate». Piano che «comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16 [code comm.], directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation» [v. *Code des sociétés. Annoté et commenté*, Dalloz, Paris (a partire dal) 2019, sub artt. artt. L. 225-102-4 e 225-102-5 code comm., dove ricchi commenti].

9. – In definitiva, non potendomi soffermare oltre, mi sembra che le norme che in materia di scopo dell'impresa societaria dispongono di tenere conto degli interessi di soggetti diversi dagli azionisti abbiano determinato dovunque effetti asimmetrici. Esse hanno ridotto il rischio di responsabilità per gli amministratori in relazione al perseguimento degli interessi degli *stakeholders* (funzione difensiva della clausola sugli *stakeholders*), senza però apprezzabilmente migliorare la posizione di questi ultimi (nessuna funzione propulsiva della clausola sugli *stakeholders*). Allo stesso tempo gli spazi di discrezionalità degli amministratori e, con essi, i costi di agenzia sono nuovamente cresciuti. Quanti con la codificazione dello scopo dell'impresa societaria – cioè, coloro i quali propongono di reintrodurre il § 70 *AktG* 1937: *Führerprinzip* – vogliono realizzare una migliore tutela degli *stakeholders*, dovrebbero riconoscere loro la legittimazione all'esercizio di un'autonoma azione contro la società, come è stato talora suggerito dalla dottrina internazionale: diversamente, la condotta degli amministratori resterebbe non sanzionata. Ma nella prospettiva italiana, e pure tedesca, un simile passo non sarebbe tuttavia auspicabile, perché esporrebbe la consolidata e ben bilanciata ripartizione di competenze delineata dalla legge azionaria ad una assai pericolosa prova di resistenza. Non è, del resto, senza ragione che negli Stati Uniti e nel Regno Unito il legislatore e la giurisprudenza si siano astenuti dall'introdurre sul piano normativo o dal riconoscere in via di interpretazione evolutiva una legittimazione ad agire in via diretta o derivata dei non azionisti. Solo il Canada si è spinto al punto di aprire il vaso di Pandora, riconoscendo alle Corti, con la *sec. 238 d)* del *Canada Business Corporation Act* del 1985, il diritto di ammettere azioni derivative di non azionisti. Non può essere, però, trascurato che rispetto a questa materia, le stesse Corti hanno sempre mantenuto un atteggiamento molto prudente.

Esprimendo una mia convinzione estemporanea, credo che, allo stato, la responsabilità sociale d'impresa, forse, funzioni effettivamente solo in un Paese

autoritario come la Cina. L'art. 1 della legge sulle società della Repubblica Popolare Cinese dispone, infatti, che «La presente legge è redatta al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle società, proteggere i legittimi diritti nell'interesse della società, dei soci e dei creditori, proteggere l'ordine sociale ed economico e promuovere lo sviluppo dell'economia socialista di merito» [; mentre, ora, su un piano più generale, l'art. 9 del recente Codice civile cinese, con l'affermazione del c.d. principio verde, prescrive che «nel compimento di attività di rilevanza civilistica, i soggetti di diritto devono contribuire alla conservazione delle risorse naturali e alla protezione dell'ambiente»].

Bibliografia essenziale

Per una più completa informazione del lettore, si ritiene opportuno offrire una bibliografia essenziale aggiornata: C. ANGELICI, *Divagazioni sulla "responsabilità sociale" d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, 3 ss.; ID., *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale (rivista on line)*, 2/2017, 1 ss.; G. BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese. Strumenti attuativi e rimedi*, Napoli, 2018; S. BRUNO, *Dichiarazione "non finanziaria" e obblighi degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, 974 ss.; N. CIOCCA, *Sostenibilità dell'attività d'impresa e doveri degli amministratori*, in *Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane*, a cura di F. Massa, Torino, 2019, 77 ss.; J.M. COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial. Des Sociedades*, II, 7ª ed., 2020, nn. 2.2.3 ss., 277 ss.; F. D'ALESSANDRO, *Il mantello di San Martino, la benevolenza del birraio e la Ford modello T, senza dimenticare Robin Hood (Divagazioni semi-serie sulla c.d. responsabilità sociale dell'impresa e dintorni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 409 ss.; A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, I, 40 ss.; ID., *Spunti di riflessione su capitalismo sostenibile e strumenti a disposizione*, *ivi*, 2022, I, 372 ss.; F. DEBENEDETTI, *Fare profitti. Etica dell'impresa*, Padova, 2021; H. FLEISCHER, *La definizione normativa dello scopo dell'impresa azionaria: un inventario comparato*, in *Riv. soc.*, 2018, 803 ss.; ID., *Corporate purpose: ein Management-Konzept und seine gesellschaftsrechtlichen Implikationen*, in *ZIP*, 2021, 5 ss.; ID., *Zur Reform des französischen Gesellschaftsrechts durch die Loi PACTE: Intérêt social-raison d'être-société à mission*, in *Festschrift für Herbert Kronke zum 70. Geburtstag*, Bielefeld, 2020, 1723 ss.; (una sintesi aggiornata degli scritti di F. in) ID., in G. SPINDLER-E. STILZ, *Aktienrecht Grosskomm*, 5. Aufl., München, 2022, sub § 76, Rdn. 21-50 (preceduto da assai ricca bibliografia); K. HOPT-R. VEIL, *Gli stakeholders nel diritto azionario tedesco: il concetto e l'applicazione*, in *Riv. soc.*, 2020, 923 ss.; L. HÜBNER, *Bausteine eines künftigen Lieferkettengesetzes*, in *NZG*, 2020, 1411 ss.; D. JOHNSON, *Verhaltenskodex mit Lieferanten ist regelmäßig kein Vertrag zugunsten Dritter bzw. mit Schutzwirkung für Dritte*, in *CCZ*, 2020, 103 ss.; S. KALSS, *MünchKommAktG*, 5. Aufl., München, 2019, sub §

70 AktG, Rdn. 160 ss.; P. LE CANNU-B. DONDERO, *Droit des sociétés*, 9^a ed., Paris, 2022; n. 30 ss., 233 ss.; G.A. RESCIO, *L'oggetto della società benefit*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 462 ss.; B. ROTH-MINGRAM, *Corporate Social Responsibility in der Sozialen Marktwirtschaft – Mit system- und rechtsvergleichenden Impulsen aus den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China*, Baden-Baden, 2017; A. SAGAN, *Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – Ein Überblick aus der Perspektive des Arbeitsrechts*, in *NZA-RR*, 2022, 281; P. SFAMENI, *Aspetti giuridici dell'informazione societaria nei mercati regolamentati. Problemi e prospettive*, nell'opera collettanea *L'impresa sostenibile alla prova del dialogo dei saperi*, a cura di D. Caterino e I. Ingravallo, Lecce (editore EuriConv), I, 2020, 197 ss.; M. STELLA-RICHTER jr., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita not.*, 2017, 953 ss.; ID., *Long-Termism*, in *Riv. soc.*, 2021, 16 ss.; U. TOMBARI, *L'organo amministrativo di S.p.a. tra "interessi dei soci" ed "altri interessi"*, in *Riv. soc.*, 2018, 20 ss.; ID., *La Proposta di Direttiva sulla Corporate Due Diligence e sulla Corporate Accountability: prove (incerte) di un "capitalismo sostenibile"*, in *Riv. soc.*, 2021, 375; ID., *Corporate social responsibility (csr), environmental social governance (esg) e "scopo della società"*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, I, 225; ID., *"Potere" e "interessi" nella grande impresa azionaria*, Milano, 2019. Bisogna, in ogni caso, ricordare che, nel frattempo, in tema di responsabilità sociale d'impresa e sostenibilità, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato: (a) due proposte di direttiva [la prima (a1) modifica le direttive 2013/34/UE, 2004/109/CE e 2006/43/CE, nonché il reg. (UE) n. 537/2014, per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità: c.d. CSRD; n. 2021/0104(COD) del 21 aprile 2021; la seconda (a2) relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: c.d. CSDD; n. 2022/0051(COD) del 23 febbraio 2022]; come pure (b) il reg. (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 (relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari); e (c) il reg. (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (concernente l'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili). Con riguardo alla precedente versione della proposta della direttiva CSDD (allora intitolata «la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese»), si rinvia agli scritti di F. DENOZZA-L. ENRIQUES-M. LIBERTINI-P. MARCHETTI-F.M. MUCCIARELLI-G. STRAMPELLI-U. TOMBARI-M. VENTORUZZO raccolti in *Riv. soc.*, 2021, 276 ss. Sulla attuale versione della proposta, più di recente, v., tra gli altri: L. HÜBNER-V. HABRICH-M.P. WELLER, *Corporate Sustainability Due Diligence*, in *NZG*, 2022, 644 ss.; M. STELLA-RICHTER jr., *Corporate Sustainability Due Diligence: notarelle semiserie su problemi serissimi*, in *Riv. soc.*, 2022, in corso di stampa; U. TOMBARI, *Riflessioni sullo "statuto organizzativo" dell'"impresa sostenibile" tra diritto italiano e diritto europeo*, in *AGE*, 2022, 135 ss.; P. MARCHETTI, *Introduzione*, in A. CALABRÒ, M. FERRARA et al., *Essere Europa*, Milano, 2022, 26: «è in fase di avanzata definizione una direttiva comunitaria (c.d. *due diligence*) che impone alle imprese di certe dimensioni, comunque operanti in Europa, di curare che le aziende del gruppo e quelle della loro filiera (fornitori, distributori, ecc.) siano rispettose nella loro attività di esigenze ambientali, sociali e del rispetto dei diritti fondamentali» (in base a notizie giornalistiche, la Direttiva dovrebbe essere approvata entro la fine del 2022).

PORTALE: DUE O TRE COSE CHE SO DI LUI

di Gaetano Presti

È alquanto paradossale che sia chiamato a *laudare* il prof. Portale la cui carriera accademica ha profittato del solito ritardo con cui l'Italia si adegua agli *standard* correnti nei Paesi più evoluti ove il merito è riconosciuto sulla base di criteri oggettivi stabiliti *ex ante* e quantitativamente misurabili.

Il prof. Portale ha conseguito la libera docenza nel 1969. Proviamo ad applicargli, con retroattività cinquantennale, le regole oggettive che l'illuminata legislazione attuale prevede per impedire valutazioni soggettive e arbitrarie.

Il candidato Giuseppe Benedetto Portale, laureatosi nel 1961, presenta per l'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia n. 4 pubblicazioni. Di queste, tre (una sul terzo detentore di pegno, una su compossesso e usucapione, una sul contratto di deposito), pur collocate in riviste o collane prestigiose, sono estranee al settore scientifico disciplinare IUS-04; l'ultima, poi, è in collaborazione con altro autore (Arturo Dalmartello) e non risultano attribuite le singole parti individuali. La quarta pubblicazione è una snella edizione provvisoria in tema di capitale sociale e conferimenti, sfornita di ISBN. Anche a prescindere dalle superiori e dirimenti precisazioni, il candidato, comunque privo di continuità nella produzione scientifica, non raggiunge alcuna delle mediane previste. La Commissione ritiene quindi che il candidato, pur meritevole di incoraggiamento a proseguire negli studi, non abbia raggiunto la maturità scientifica richiesta per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia.

Questo sarebbe successo se solo l'Italia fosse arrivata tempestivamente alle regole attuali invece di essere ancora legata a una deprecabile miscela fra opache baronie autoreferenziali e lassismo sessantottino. Diciamolo, l'unica speranza del candidato Portale sarebbe stata quella del ricorso al TAR (ma nel 1969 ancora, e almeno per quanto concerne l'Università fortunatamente, il TAR non c'era).

E quindi oggi noi non saremmo qui. E prima ancora, non saremmo stati a Heidelberg per il conferimento della laurea *honoris causa* in una delle più antiche prestigiose università europee o a Roma per la sua cooptazione nell'Accademia dei Lincei.